

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

N.	68	del registro delle deliberazioni
1		del registro delle dellociazioni

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra il Consiglio Regionale della Puglia e il Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) a seguito di accorpamento dei Dipartimenti di Filosofia, letteratura, Storia e Scienze Sociali (FLESS) e di "Scienze dell'Antichità e del Tardoantico" dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", per tirocinio di formazione ed orientamento (ai sensi dell'art. 4, v c., d.m. 25/3/1998, n. 142).

		PRES.	ASS.
Presidente del Consiglio	Mario Cosimo LOIZZO	5(
Vice Presidente del Consiglio	Giuseppe LONGO	SI	
Vice Presidente del Consiglio	Giacomo Diego GATTA	SI	
Consigliere Segretario	Giuseppe TURCO	SI	
Consigliere Segretario	Luigi MORGANTE	Sı	

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo Loizzo assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario Generale del Consiglio Avv. Domenica Gattulli.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile e confermata dalla dirigente della Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale, riferisce quanto segue:

Il Dipartimento di "Studi Umanistici DISUM" costituito a far data dal 16 ottobre 2015 a seguito di accorpamento dei Dipartimenti di Filosofia, Letteratura, Storia e Scienze Sociali (FLESS) e di "Scienze dell'Antichità e del Tardoantico" dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", intende continuare a promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, 1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi per i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196;

Tenuto conto che

lo svolgimento dei tirocini possono essere realizzati sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art.18 della Legge 196/1997;

il Dipartimento di Filosofia, Letteratura, Storia e Scienze Sociali (FLESS) dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e il Consiglio regionale hanno stipulato una Convenzione di Tirocinio, di Formazione ed Orientamento in data 19 aprile 2013 della durata di anni tre;

il Dipartimento di "Studi Umanistici DISUM" in qualità di soggetto promotore, con nota e mail del 15 settembre 2016, ha trasmesso lo schema di convenzione per la prosecuzione delle suddette iniziative:

il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge n.196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro, ed inoltre il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

il Consiglio regionale della Puglia si impegna ad accogliere, presso la struttura della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, i soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento e il relativo tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e di individuare un responsabile aziendale come previsto dalla suddetta normativa vigente;

La sottoscrizione della suddetta convenzione non determina in alcun modo, ai fini giuridici, l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta implicazioni di natura finanziaria a carico del bilancio regionale;

Tanto premesso, il Presidente invita l'Ufficio di Presidenza ad assumere le determinazioni del caso e ad adottare apposito atto finale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio Regionale.

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, della L.R. 6/2007 e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- Udita e fatta propria la relazione del Presidente Loizzo:
- Visto lo Statuto:
- Vista la L.R. 6/2007;
- Visto l'art. 23, comma 5, della L. 27/12/2002, n. 289;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente delibera;
- Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di approvare quanto in premessa riportato;
- Di approvare lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, tra il Consiglio Regionale della Puglia e Dipartimento di "Studi Umanistici DISUM" dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro";
- Di autorizzare il Presidente del Consiglio Regionale dott. Mario Cosimo Loizzo alla sottoscrizione della presente convenzione;
- Di dare mandato alla Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale alla attuazione delle attività previste, al fine di assicurarne la realizzazione;
- Di dare atto che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio Regionale;
- Di dare atto che la sottoscrizione della suddetta convenzione non determina in alcun modo, ai fini giuridici, l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
- Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio per l'opportuna conoscenza ed esecuzione.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Avv. Domenica Gantulii)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGL

(Sig. Mario Cosimo Loizzo

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore________(Dott. Francesco De Grandi)

Il Dirigente del Servizio Biblioteca e Com. Istituzionale ______(Dott.ssa Daniela Daloiso)

CONVENZIONE DI TIROCINIO

DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(AI SENSI DELL'ART. 4, V c., D.M. 25/3/1998, N. 142)

tra

il Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", con sede in Bari, Piazza Umberto I n. 1, codice fiscale n. 80002170720, d'ora in poi denominato «soggetto promotore», legalmente rappresentato dal prof. Paolo Ponzio, nato a Bari il 18.10.1966, nella sua qualità di Direttore pro tempore del Dipartimento,

e

il Consiglio Regionale della Puglia con sede legale in Bari, Via Estramurale Capruzzi 212, codice fiscale 80021210721 d'ora in poi denominata «soggetto ospitante», rappresentato dal Presidente Sig. Mario Cosimo Loizzo, nato a Sannicandro di Bari (BA) il 01/01/1951;

premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano gia' assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, 1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9

si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, il Consiglio Regionale si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 10 (dieci) soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 2

- Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.
 comma 1, lettera d), della legge n.
 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
- 2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attivita' di formazione ed orientamento e' seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didatticoorganizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
- 3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

il nominativo del tirocinante;

i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;

obiettivi e modalita' di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;

le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

gli estremi indentificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilita' civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante e' tenuto a:

svolgere le attivita' previste dal progetto formativo e di orientamento;

rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

- 1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonche' per la responsabilita' civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi ed al soggetto promotore.
- 2. Il soggetto promotore si impegna ai sensi dell'art. 5 D.M. 142/98 a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonche' alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Ente e l'Università. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della legge 675 del 31.12.1996.

Art. 6

La presente convenzione avrà la durata di tre anni e potrà essere rinnovata su richiesta di una delle parti ed accettazione dell'altra.

Data	
timbro e firma per il soggetto promotore	:)
(timbro e firma per il soggetto ospitante)	
••••••	

7#